



EUGENIO, ECC. ECC.

Volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini, che non professano la Religione cattolica,

Il Senato, e la Camera dei Deputati hanno adottato,

Noi in virtù dell'autorità delegataci abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. unico. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

Li Ministri Segretari di Stato sono incaricati nella parte che li riguarda dell'esecuzione della presente legge che sarà pubblicata ed inserita nella raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Torino addì diciannove giugno 1848.

EUGENIO DI SAVOIA.

V. SCLOPIS. – V. DI REVEL. – V. DI COLLEGNO.

VINCENZO RICCI.